



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022
Data: 27-05-2022	

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 15:15 presso la sala consiliare della sede Comunale;

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
Mancini Francesco	P	Ballini Alessia	P
Onori Davide	A	Pasquetti Paolo	A
Onori Mirko	P	Turchi Ercole	P
Onori Giacomo	P	Costanzi Adolfo	P
Igliozi Erica	A	Costanzi Giuseppina	P
Pompei Ermanno	P		

Assegnati n. 7, in carica n. 11 Presenti n. 8;

Assessori Esterni	Presenti/Assenti
Esposito Angela	P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Mancini Francesco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il IL
SEGRETARIO COMUNALE daniele fusco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;
- il comma 660, in base al quale “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*” ;

Visto il Piano economico finanziario validato e determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei

rifiuti urbani per l'anno 2022 di euro 216.584,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE</i>	150.026,00
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i>	63.169,00

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Considerato che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2022		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		0,00%	0,00%
Totale costi variabili	149.538,00	65,30%	5,01%
Totale costi fissi	63.169,00	27,58%	2,11%
Totale costo del servizio	212.707,00	92,88%	7,12%

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- *Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare per l’anno 2022, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022 di cui alla **Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche;
- 2) di quantificare in euro **212.707,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all’Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021;
- 3) di approvare che la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF MTR-2 Anno 2022 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
149.538,00	63.169,00	212.707,00

- 4) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di stabilire, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento TARI, la riduzione del 30% per le seguenti fattispecie:
 - uso stagionale;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo;il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 6) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - **prima rata** entro il **31 agosto 2022;**
 - **seconda rata** entro il **31 ottobre 2022;**
 - **terza rata** entro il **30 dicembre 2022;**
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **31 ottobre 2022;**

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale con separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.



**Comune di Magliano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9

del 27-04-2022

SETT II SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE - TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Alessandra Naldini**

Magliano Romano, li 27-04-2022

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Alessandra Naldini**

Magliano Romano, li 27-04-2022

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Francesco Mancini

IL SEGRETARIO COMUNALE

daniele fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal n. come previsto dell'art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.

Magliano Romano, li

**Il Responsabile del servizio
Marco Allegretti**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal al .


Magliano Romano, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
daniele fusco**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

Magliano Romano, li 27-05-2022



**IL SEGRETARIO COMUNALE
daniele fusco**